

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 68 del 1.06.2016

Oggetto: Servizio integrato di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione ivi compresa la fornitura di energia elettroca e delle attività connesse alla riqualificazione messa a norma, collaudo, ammodernamento tecnologico e funzionale dell'intero impianto di pubblica illuminazione, presa d'atto parere legale. Provvedimenti – Direttive all'UTC.-

L'anno duemilasedici il giorno 1 del mese di Giugno alle ore 13.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	X	
RAZZA MATILDE	Assessore	X	
BUONO ANGELA	Assessore	X	
POLIA EMILIANO	Assessore	X	
BERTONE VINCENZO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli.

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;

PREMESSO :
PARERE LEGALE. PROVVEDIMENTI. – DIRETTIVE ALL'UTC

PREMESSO :

-che L' impianto di Illuminazione Pubblica del Comune di Carinola risulta a tutt'oggi, gestito dalla concessionaria A.T.I. SO.L.E. S.p.A. GRUPPO Enel / S.A.COM. S.r.l., con Capogruppo mandataria la Società SO.L.E. S.p.A. del Gruppo ENEL distribuzione S.p.A. , giusta aggiudicazione di procedura di evidenza pubblica disposta con determinazione Area Tecnica n. 114/2003, e per un importo netto contrattuale pari ad € 3.428.215,95, oltre Iva di legge;

-che, per l'effetto, con contratto rep. n. 56 del 26.06.2003, registrato all'Ufficio delle Entrate di Teano-Sezione Staccata di Sessa Aurunca (CE) in data 30.06.2003 n. 1077, veniva affidato il servizio in oggetto, all'A.T.I. So.l.e. S.p.A. – Gruppo ENEL / S.A.COM. S.r.l., con Impresa Capogruppo Mandataria So.l.e. S.p.A. – Gruppo ENEL per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 0,5% , di € 3.428.215,95, per n. 20 anni;

-che il servizio di cui trattasi veniva consegnato alla predetta A.T.I. con verbale di consegna in data 25.08.2003;

-che, in data 13.03.2006, veniva emesso il certificato di ultimazione dei lavori in F.T.T. (Finanziamento Tramite Terzi);

-che la chiusura dei lavori in F.T.T. andò ad accertare:

-l'effettuazione delle spese poste contrattualmente a carico del concessionario (offerta appalto concorso aggiudicato con determinazione Area Tecnica n. 114 del 20.05.2003) per totali **€ 1.360.000,00**;

--l'effettuazione di opere integrative disposte durante lo svolgimento dei lavori, e finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, per totali **€ 244.145,43**, e da porsi a carico dell'Ente appaltante;

--la contabilizzazione dei lavori extra canone disposti , a norma dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, e di cui agli Ordini di Servizio da n. 1 a n. 18 e da n. 20 a n. 40 , impartiti a far data dal 16.04.2004 e fino al 26.09.2005 , ha comportato una spesa a carico dell'Ente pari a netti € 339.259,81 oltre IVA del 10% e, quindi , pari a totali **€ 373.185,79** da porsi a carico dell'Ente appaltante;

che con Determina n. 08/2013 si incaricava l'ing. Vincenzo Enrico Ruosi per consulenza per la verifica de qua;

che a seguito della relazione presentata dal citato professionista si rilevavano numerose incongruenze negli atti inerenti gli aggiornamenti del canone e ad attivarsi per gli adempimenti ancora rimasti inevasi e previsti dal contratto;

Fornitura e posa in opera di linea elettrica di cavo FG7R 4x16mmq passati da 5.500 m a 9.410 m;

- Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione passate da n. 311 a n. 904;

- Rimozione di linee aeree passate da 7.500 m a 30.407 m.

4) Dall'esame documentale è emerso che sono diminuite le seguenti voci di computo:

- Taglio di pavimentazione stradale passato da m 4.000 a m. 1881;

- Scavo a sezione obbligata passato da mc 900 a mc 469,93;

- Condotta in polietilene passata da m 2.000 a m 940,60;

- Rinterro passato da mc 300 a mc 141,09;

- Trasporto a rifiuto passato da mc 9.750 a mc 751,74;

- Puntazze passate da 573 a 442;

- Corda in rame 35 mmq, passata da 2000 m a 940,60 m;

- Pali passati da 206 a 44 unità;

- Morsettiere passate da 250 a 54;

- Quadri passati da 26 a 15;

- Binder passati da mq 7.000 mq a mq 3.621,31;

- Tappetino passato da mq 3.600 a mq 1.551,99.

5) Le linee hanno subito un aumento considerevole di lunghezza, privilegiando quelle aeree rispetto a quelle interrate;

6) Il Certificato di conformità dell'impianto datato 02.03.2006 fa riferimento ad un progetto redatto da PROGEMA del tutto generico e che non può essere individuato in quello presentato in fase di gara, in quanto quest'ultimo non è congruente con l'opera realizzata;

7) Le indagini tecniche seppure effettuate a campione hanno evidenziato senza ombra di dubbio che le opere realizzate non corrispondono a quelle previste nel progetto presentato in fase di gara, in quanto in corso d'opera sono state apportate radicali variazioni e addizioni al progetto stesso, senza che sia intervenuta rituale approvazione delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o di atti aggiuntivi;

8) Le suddette variazioni e le principali differenze tecniche riscontrate concernono il sistema di distribuzione, la tipologia dei cavi, la tipologia della posa in opera, il numero di quadri tanto da concretizzare un'opera completamente diversa rispetto a quella progettata in fase di gara, anche per quanto concerne i tracciati delle linee;

...

...

...

rideterminazione dei canoni recettivi sulla specie delle relazioni acquisite dai professionisti incaricati;

- Che in data 20.04.2016 al prot. 4640 , la soc. ENEL Sole/Sacom, proponeva atto di diffida, nei confronti del Comune di Carinola, al fine di obbligare l'Amministrazione al pagamento della somma di € **1.191.530,79 quali canoni contrattuali calcolati in base ai criteri concordati**;
 - Che in data 22.04.2016 l'ANAC investiva questa Amministrazione al fine di provvedere ad assumere decisioni per la soluzione della problematica;
 - Che in data 28.04.2016 veniva richiesto parere pro-veritate al legale individuato dall'A.C. per le iniziative da intraprendere alla luce delle nuove osservazioni;
 - Che in data 31.05.2016 lo studio Laudadio - Scotto trasmetteva al prot. n. 6255, il proprio parere sulla intricata procedura al fine di dare indirizzo all'UTC;
- Che in sintesi il parere individua la procedura da seguire e precisamente lo stesso testualmente cita:

A seguito di tale relazione, l'ATI si è adoperata per far fronte a tutto quanto contestato.

In seguito a nuovo sopralluogo, il collaudatore ha confermato la non collaudabilità dell'opera, ritenendo che le operazioni di adeguamento effettuate non sono comunque idonee a superare le criticità emerse nel corso delle operazioni di collaudo.

La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota prot. n. 0065196 del 22.04.2016, nel prendere atto della non collaudabilità dell'opera, ha rappresentato all'Amministrazione comunale la necessità di assumere i necessari provvedimenti: "...si ricorda a codesta S.A. che è nella responsabilità della stessa assumere delle decisioni per la soluzione delle problematiche individuate".

È evidente che i rilievi emersi nel corso delle operazioni di collaudo, materializzano, in capo all'appaltatrice, la fattispecie del grave inadempimento contrattuale, legittimando l'Amministrazione ad avvalersi della particolare forma di risoluzione disciplinata dall'art. 119 del D.P.R. 554/1999, co. 1, 2 e 3 (Oggi comma terzo dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 che sostituisce l'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006).

Lo strumento della risoluzione del contratto d'appalto è da ritenersi utilizzabile ne caso di specie, essendo il rapporto contrattuale con l'ATI appaltatrice ancora in essere.

Invero, a più riprese la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che in tema di appalto di opere pubbliche, soltanto l'approvazione del collaudo – nella specie non ancora intervenuta - da parte della p.a. pone fine all'appalto, costituendo essa lo strumento legale attraverso il quale l'amministrazione fa proprie le conclusioni del collaudatore ed esprime la volontà di accettare l'opera liquidando il credito dell'appaltatore (Cassazione civile, sez. I, 05/10/2009, 12261).

previsto dal combinato disposto DPR 207/2010 e ex art.136 D.Lgs.163/06

2. individuare gli interventi necessari, utili ed opportuni ad evitare gravi ed ulteriori disagi alla cittadinanza e salvaguardare la sicurezza e il pubblico interesse;

3. avviare le opportune procedure per garantire la funzionalità adeguata della rete di pubblica illuminazione;

- VISTO il D. Lgs. 20.04.2016 n. 50;
 - RITENUTO di comunicare, all'ANAC il presente provvedimento.
 - VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.EE.LL.)
 - VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 - RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- visto il D.Lgs.267 del 18.08.2000
- VISTO il D.Lgs.163/2006
 - VISTO il DPR 207/2010

PROPONE DI DELIBERARE

- Prendere atto del parere prot. 6255 del 31.05.2016, formulato dal legale incaricato prof. Avv. Felice Laudadio;
- Dare atto di indirizzo all'UTC al fine di attivare le procedure necessarie per risolvere il contratto di appalto n. 56 del 26.06.2003, registrato all'Ufficio delle Entrate di Teano-Sezione Staccata di Sessa Aurunca (CE) in data 30.06.2003 n. 1077.
- intraprendere tutte le azioni al fine di evitare possibili azioni di danno da ritardo e quelle per i pregiudizi erariali derivanti da ulteriori rinvii;
- Rinviare a successivo provvedimento la definizione delle relative pendenze economiche, disponendo, altresì, che il saldo lavori, e la cauzione definitiva, vengano tenuti a disposizione per ristorare i danni derivanti all'Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio degli eventuali lavori di demolizione.
- Comunicare all'ANAC il presente provvedimento.


di conferire, con separata ed unanime votazione, legalmente verificata, l'immediata eseguibilità ai sensi

Avv. Alberto Saggiomo
Avv. Umberto Danise

Ill.mo Signor
Sindaco del Comune di Carinola
Dott. Luigi Salvatore A. De Risi
Piazza O. Mazza, 1
81030 – Carinola (CE)


protocollo@pec.comune.carinola.ce.it

Oggetto: **Servizio integrato di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione ivi compresa la fornitura di energia elettrica e delle attività connesse alla riqualificazione, messa a norma, collaudo, ammodernamento tecnologico e funzionale dell'intero impianto di pubblica illuminazione.**



Si fa seguito alla vostra nota del 28.04.2016, prot. n. 4884, avente ad oggetto richiesta di chiarimenti circa la procedura da seguire in seguito alla adozione della determina n.94/2015 con la quale la P.A., ritenendo *“non certificabile il credito all'ATI Enel Sole/Sacom per la parte identificabile quale investimento sussistendo fattori impeditivi dettati dalla non collaudabilità dell'opera”*, ha proceduto alla rideterminazione del canone, rettificando le precedenti determinazioni dell'UTC nn. 253 del 13.12.2010 e 147 del 20.11.2012.

È opportuno richiamare gli esiti della relazione di collaudo a firma del Prof. Ing. Ferdinando Luminoso:

- 
- 1) *“I lavori eseguiti nell'ambito del contratto rep. 56 del 26.06.2003 tra A.T.I. ENEL SOLE – SACOM e COMUNE DI CARINOLA, sono sostanzialmente diversi per natura, tipologia, caratteristiche e qualità da quelli previsti in progetto;*
 - 2) *I quadri realizzati hanno in parte assorbito linee attestare su altri quadri previsti in progetto;*

Avv. Alberto Saggiomo

Avv. Umberto Danise


- Fornitura e posa in opera di linea elettrica di cavo FG/R 4x16 mmq da 5.500m a 9.410 m;
- Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione passate da n. 311 a n. 904;
- Rimozione di linee aeree passate da 7.500 m a 30.407 m.

4) Dall'esame documentale è emerso che sono diminuite le seguenti voci di computo:

- Taglio di pavimentazione stradale passato da m. 4.000 a m. 1881;
- Scavo a sezione obbligata passato da mc 900 a mc 469,93;
- Condotta in polietilene passata da m. 2.000 a m. 940,60;
- Rinterro passato da mc 300 a mc 141,09;
- Trasporto a rifiuto passato da mc 9.750 a mc 751,74
- Puntazze passate da 573 a 442;
- Corde in rame 35 mmq, passate da 2000 m a 940,60 m;
- Pali passati da 206 a 44 unità;
- Morsettiere passate da 250 a 54;
- Quadri passati da 26 a 15;
- Binder passati da mq 7.000 a mq 3.621,31;
- Tappetino passato da mq 3.600 a mq 1.551,99;

5) Le linee hanno subito un aumento considerevole di lunghezza, privilegiando quelle aeree rispetto a quelle interrate;

6) Il certificato di conformità dell'impianto datato 02.03.2006 fa riferimento ad un progetto redatto da PROGEMA del tutto generico e che non può essere individuato in quello presentato in fase di gara, in quanto quest'ultimo non è congruente all'opera realizzata;



A small, handwritten mark or signature is located on the right side of the page, near the bottom.

- 8) *Le suddette variazioni e le principali differenze tecniche riscontrate concernono il sistema di distribuzione, la tipologia di cavi, la tipologia di posa in opera, il numero di quadri tanto da concretizzare un'opera completamente diversa rispetto a quella progettata in fase di gara, anche per quanto concerne i tracciati delle linee".*


La relazione ha accertato rilevanti criticità dell'impianto in termini di sicurezza e funzionalità, le quali hanno portato a ritenere che le opere "**non siano allo stato collaudabili**".

A seguito di tale relazione, l'ATI si è adoperata per far fronte a tutto quanto contestato.

In seguito a nuovo sopralluogo, il collaudatore ha confermato la non collaudabilità dell'opera, ritenendo che le operazioni di adeguamento effettuate non sono comunque idonee a superare le criticità emerse nel corso delle operazioni di collaudo.

La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota prot. n. 0065196 del 22.04.2016, nel prendere atto della non collaudabilità dell'opera, ha rappresentato all'Amministrazione comunale la necessità di assumere i necessari provvedimenti: *"...si ricorda a codesta S.A. che è nella responsabilità della stessa assumere delle decisioni per la soluzione delle problematiche individuate"*.

È evidente che i rilievi emersi nel corso delle operazioni di collaudo, materializzano, in capo all'appaltatrice, la fattispecie del grave inadempimento contrattuale, legittimando l'Amministrazione ad avvalersi della particolare forma di risoluzione disciplinata dall'art. 119 del D.P.R. 554/1999, co. 1, 2 e 3 (Oggi comma terzo dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 che sostituisce l'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006).



A handwritten signature or mark is located on the right side of the page.

collaudatore ed esprime la volontà di accettare l'opera liquidando il credito dell'appaltatore (Cassazione civile, sez. I, 05/10/2000, n. 13261).

Pertanto, ai sensi dell'art. 119 D.P.R. 554/1999, co. 1, 2 e 3, l'Amministrazione dovrà seguire il seguente iter procedimentale:

- a) Il direttore dei lavori, una volta accertato il grave inadempimento, deve redigere ed inviare al responsabile del procedimento una relazione analitica (cd. relazione "particolareggiata") - corredata dei documenti necessari - contenente l'indicazione degli inadempimenti rilevati.
- b) Il RUP dovrà, poi, valutare la fondatezza dei rilievi contestati all'appaltatore.

Ove non li condivida o non li ritenga tali da integrare gli estremi del grave inadempimento, ha facoltà di non dare luogo alla prosecuzione del procedimento finalizzato alla risoluzione.

Al contrario, ove dovesse ritenere fondati i rilievi contenuti nella relazione particolareggiata, autorizza il D.L. a contestarli per iscritto all'appaltatrice, con assegnazione di un termine **non inferiore a quindici giorni** per la presentazione delle sue controdeduzioni.

c) Dopo aver acquisito le giustificazioni dell'impresa, il RUP formula all'organo deliberante dell'Amministrazione la proposta definitiva in ordine alla questione.

Pertanto, la P.A., nell'assumere il provvedimento finale, ha a disposizione tre documenti:

- 1) la relazione del direttore dei lavori;

Avv. Alberto Saggiomo

Avv. Umberto Danise

Se alle contestazioni mosse gli l'appaltatrice omette ogni controdeduzione nel termine assegnatogli, il responsabile del procedimento, ai sensi del suindicato art. 119, co. 3, deve necessariamente proporre la risoluzione del contratto all'Amministrazione.

In conclusione, fermo tutto quanto sopra esposto, la P.A. dovrà così procedere:

- a) Il direttore dei lavori deve redigere e trasmettere al responsabile del procedimento la relazione particolareggiata sulle criticità rilevate;
- b) Il RUP, ove ritenga fondati gli addebiti mossi all'Appaltatrice, deve autorizzare il D.L. a contestarle per iscritto a quest'ultima, con assegnazione di un termine **non inferiore a 15 giorni** per le eventuali controdeduzioni;
- c) Esperito tale termine, il RUP formula all'organo decidente la proposta di delibera avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto;

Lo strumento della risoluzione contrattuale ex art. 119 D.P.R. 554/1999 consente, altresì, di agire nei confronti dell'appaltatrice per il risarcimento dei danni, quantificabili al minimo nel rimborso dei costi per la indizione di una probabile nuova gara e per il ristoro delle eventuali maggiori spese sostenute per affidare il servizio ad altro operatore economico.

Nei termini che precedono, la soluzione al quesito sottoposto.

Napoli li, 30.05.2016

Prof. Avv. Felice Laudadio

Avv. Alberto Saggiomo

UFFICIO PROPONENTE:	
SERVIZIO INTERESSATO:	
OGGETTO:	<i>Servizio integrato di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione - direttive dell'UTE.</i>

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

FAVOREVOLE

Data *01.06.2016* IL RESPONSABILE *[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

FAVOREVOLE

Data _____ IL RESPONSABILE _____

Data della seduta _____ La presente proposta è stata **APPROVATA** il _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 501 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 04-06-2016

Il Messò Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

_____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.